



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI RICERCA

(emanato con d.r. n. 2 del 13 gennaio 2026)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa nazionale in materia¹, le modalità di conferimento, il regime giuridico e il trattamento economico relativi agli incarichi di ricerca stipulati dall'Università; detti incarichi sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di una responsabile o di un responsabile della ricerca, di giovani studiose e studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

TITOLO II MODALITÀ E PROCEDURE DI CONFERIMENTO

Art. 2 Modalità di conferimento

1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti dall'Università a seguito dell'espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati, nonché la pubblicità degli atti.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Università può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito web istituzionale ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle candidate e dei candidati²; tali procedure sono disciplinate dal successivo articolo 9.

Art. 3 Attivazione degli incarichi di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione definisce, in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione e nell'ambito delle risorse disponibili, lo stanziamento in favore

¹ articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

² articolo 22-ter comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



dei Dipartimenti da destinare al finanziamento degli incarichi di ricerca, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale³.

2. Successivamente alla deliberazione di cui al comma precedente, l'attivazione di incarichi di ricerca è approvata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato, su proposta di una professoressa o di un professore, ovvero di una ricercatrice o di un ricercatore, afferente al Dipartimento stesso.

3. Il Consiglio del Dipartimento interessato, secondo la procedura di cui al comma precedente, approva con propria deliberazione anche l'attivazione di incarichi di ricerca finanziati a valere su risorse esterne, acquisite nella disponibilità di budget in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari e organizzative dell'Università.

4. La deliberazione del Consiglio del Dipartimento di cui ai precedenti commi 2 e 3 contiene i seguenti elementi:

- a) il numero degli incarichi da attivare;
- b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca al quale l'incarico è collegato;
- c) l'area scientifica o le aree scientifiche, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, in relazione alla quale o alle quali attivare l'incarico;
- d) la responsabile o il responsabile scientifico della ricerca, nonché eventuali co-responsabili;
- e) il profilo scientifico-professionale richiesto e le informazioni sulle funzioni da svolgere;
- f) la classe o le classi di laurea magistrale o a ciclo unico costituenti requisito per la partecipazione;
- g) i titoli e le esperienze valutabili;
- h) la durata dell'incarico;
- i) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- j) il trattamento economico spettante, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;
- k) l'indicazione della fonte di finanziamento.

Art. 4

Bando di selezione

1. A seguito della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di cui all'articolo 3, nell'ipotesi di incarichi conferiti ai sensi del precedente articolo 2 comma 1 la Rettore o il Rettore emana con proprio decreto il bando di selezione.

³articolo 22-ter comma 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a norma del quale: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 [...] la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonché degli incarichi di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022 n. 79, come risultante dai bilanci approvati [...]".



2. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari degli incarichi⁴, oltre alle informazioni indicate al precedente articolo 3 comma 4.

3. Il bando è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Università, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea⁵, oltre che nell'albo ufficiale dell'Università.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca giovani studiosi e studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico previsto dal bando da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca⁶.

2. Non possono essere destinatari di incarichi di ricerca e, nell'ipotesi di conferimento mediante procedure di valutazione comparativa, non possono partecipare alle relative selezioni i seguenti soggetti:

a) coloro che siano stati titolari di contratti da ricercatrice o ricercatore a tempo determinato⁷ e il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca⁸;

b) coloro che siano stati titolari delle posizioni e dei contratti indicati dalla normativa nazionale per una durata complessiva superiore a quella prevista dal successivo articolo 11 comma 2⁹;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con una professoressa o un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con la Rettrice o il Rettore, con la Direttrice generale o il Direttore generale o con una componente o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università¹⁰.

3. L'esclusione dalla procedura volta al conferimento dell'incarico per la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2, come pure per difetto degli altri requisiti di partecipazione previsti, è disposta in qualsiasi momento con provvedimento della Rettrice o del Rettore.

⁴ articolo 22-ter comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁵ articolo 22-ter comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁶ articolo 22-ter comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁷ articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come sostituito dall'articolo 14 comma 6-*decies* del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.

⁸ articolo 22-ter comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; articolo 74 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

⁹ articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁰ articolo 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Nelle ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 2 comma 1, la Commissione giudicatrice della selezione è composta da almeno tre membri effettivi e da un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere¹¹, scelti tra professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori con esperienza sui temi oggetto della ricerca, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando.
2. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto della Rettrice o del Rettore successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. Possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice anche professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori in servizio presso università estere che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle italiane, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente¹².
4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice:
 - a) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso o uno stato di convivenza, ai sensi della normativa nazionale vigente¹³, con le candidate o i candidati, nonché con le altre o gli altri componenti della Commissione;
 - b) coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, ovvero in una situazione in relazione alla quale sussista una causa di astensione obbligatoria, ai sensi della normativa nazionale vigente¹⁴, con le candidate o i candidati, ovvero con le altre o gli altri componenti della Commissione;
 - c) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università¹⁵;
 - d) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che abbiano riportato, nell'anno accademico precedente alla data di adozione del decreto di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi della normativa nazionale vigente¹⁶;
 - e) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale¹⁷;

¹¹ articolo 57 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

¹² articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240; decreto del Ministero dell'università e della ricerca 10 maggio 2023 n. 456.

¹³ legge 20 maggio 2016 n. 76.

¹⁴ articolo 51 comma 1 c.p.c.

¹⁵ articolo 35-*bis* comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

¹⁶ articolo 6 comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁷ articolo 35 comma 3 lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.



f) le professoressse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che sono collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa nazionale vigente¹⁸.

5. Ogni componente della Commissione accerta e dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al comma precedente.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8. Le componenti e i componenti della Commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo; alle commissarie e ai commissari esterni all'Università viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di trasferta, ai sensi della normativa vigente¹⁹.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle procedure di selezione

1. Le selezioni oggetto del presente regolamento si svolgono mediante valutazione comparativa del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche delle candidate e dei candidati e mediante un colloquio, volto ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con il profilo scientifico-professionale richiesto per l'incarico, nonché ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate nel *curriculum*.

2. Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente tenendo conto della *Policy OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of researchers)* adottata dall'Università nell'ambito della *HRS4R-Human Resources Strategy for Researchers* per la valorizzazione dell'ambiente di lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori; le selezioni si svolgono inoltre nel rispetto dei principi di *CoARA- Coalition for Advancing Research Assessment*, sottoscritti dall'Università e che prevedono la valutazione della ricerca basata, primariamente, su criteri qualitativi (*peer review*), oltre che il riconoscimento della diversità dei contributi alla ricerca e delle carriere delle ricercatrici e dei ricercatori.

3. La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di n. 100 (cento) punti, da ripartire tra i seguenti elementi di valutazione:

- a) *curriculum*, titoli e pubblicazioni scientifiche;
- b) colloquio.

4. La Commissione giudicatrice, in sede di prima riunione, designa al proprio interno il presidente e il segretario e, prima di avere accesso all'elenco delle candidate e dei candidati e alla documentazione prodotta, ripartisce il punteggio complessivo di cui al

¹⁸ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

¹⁹ decreto del Rettore n. 583 del 3 novembre 2025 ('Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e del trattamento economico degli incarichi di missione e di trasferta').



comma 3 tra i due elementi di valutazione ivi previsti; successivamente, nella medesima riunione, predetermina i criteri di valutazione del *curriculum*, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e del colloquio; i criteri adottati sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Università.

5. La Commissione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente, procede, in relazione a ciascuna candidata e a ciascun candidato, all'attribuzione del punteggio attinente alla valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; tali punteggi sono resi noti alle concorrenti e ai concorrenti prima dello svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.

6. La convocazione delle candidate e dei candidati al colloquio è effettuata con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per lo svolgimento del colloquio stesso, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università; il colloquio può svolgersi in modalità telematica, ove previsto dal bando.

7. All'esito del colloquio la Commissione procede con l'attribuzione del punteggio relativo a tale elemento di valutazione.

8. La Commissione predispone, sulla base dei punteggi assegnati ai sensi dei commi 5 e 7, la graduatoria di merito e individua la concorrente vincitrice o il concorrente vincitore della selezione.

9. Il bando di selezione può prevedere il conseguimento di un punteggio complessivo minimo quale condizione per l'inserimento dell'interessata o dell'interessato nella graduatoria di cui al comma precedente.

10. In caso di parità di punteggio finale la preferenza è assegnata alla candidata o al candidato di minore età anagrafica.

Art. 8

Termine di conclusione del procedimento e approvazione degli atti della selezione

1. La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e l'individuazione della candidata vincitrice o del candidato vincitore, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all'albo ufficiale dell'Università; sono fatte salve particolari ragioni di urgenza, indicate nel decreto di nomina, che impongono la conclusione delle operazioni selettive entro un termine minore.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Rettrice o dal Rettore per un ulteriore mese a causa di comprovati ed eccezionali motivi, rappresentati dalla presidente o dal presidente della Commissione.

3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2, la Rettrice o il Rettore provvede alla sostituzione della Commissione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.



4. La Rettrice o il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti della selezione entro trenta giorni dalla consegna degli stessi e approva la graduatoria finale; il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Università.
5. La graduatoria ha validità di un anno, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente; in caso di rinuncia espressa o di mancata sottoscrizione del contratto da parte della vincitrice o del vincitore della selezione l'incarico può essere conferito alla candidata o al candidato che segue, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9

Conferimento diretto

1. In deroga alla procedura selettiva disciplinata dal precedente articolo 7 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2, nel caso di finanziamenti esterni, ottenuti a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Università può procedere al conferimento diretto di incarichi di ricerca²⁰, secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.
2. Il conferimento diretto di incarichi di ricerca è proposto dalla responsabile o dal responsabile della ricerca ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento cui la proponente o il proponente afferisce; si applica l'articolo 3 comma 4.
3. A seguito della deliberazione di cui al comma precedente la Rettrice o il Rettore, con proprio decreto, emana avviso, pubblicato nel sito web istituzionale e nell'albo ufficiale dell'Università, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle candidate e dei candidati.
4. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è effettuata dalla responsabile o dal responsabile della ricerca, che, predisponendo apposito verbale nel quale sono espresse le motivazioni della scelta, individua la candidata o il candidato maggiormente qualificata o qualificato per lo svolgimento dell'incarico.
5. La Rettrice o il Rettore, con decreto pubblicato nel sito web istituzionale e nell'albo ufficiale dell'Università, approva la decisione di affidamento di cui al comma precedente.

²⁰ articolo 22-ter comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



TITOLO III

REGIME GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 10

Stipula del contratto

1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato, che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e che regola la collaborazione all'attività di ricerca, definendo diritti e doveri delle parti.
2. Il contratto è sottoscritto, per l'Università, dalla Rettrice o dal Rettore, ovvero da soggetto da questi delegato.
3. Il contratto indica:
 - a) la data di inizio e il termine finale del rapporto;
 - b) la sede di svolgimento delle attività;
 - c) le attività da realizzare in relazione al programma di ricerca cui l'incarico è collegato;
 - d) il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - e) l'obbligo della titolare o del titolare del contratto di depositare presso il Dipartimento di riferimento, con cadenza semestrale nel caso di incarico di durata annuale e con cadenza annuale nel caso di incarico di durata pluriennale, il risultato dell'attività svolta a mezzo di apposita relazione, la cui mancata predisposizione da parte dell'interessata o dell'interessato ovvero mancata approvazione da parte della responsabile o del responsabile della ricerca, può costituire causa di risoluzione del contratto;
 - f) eventuali clausole risolutive espresse in favore dell'Università, ivi compresa quella di cui alla precedente lettera e);
 - g) le cause di recesso dal contratto e i termini di preavviso da osservare, ai sensi del successivo articolo 14 comma 2;
 - i) l'impegno della titolare o del titolare del contratto al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento²¹ e nel Codice etico dell'Università²².
4. L'incarico di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e non può essere computato ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale per il superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche²³.

²¹ decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ('Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici') e decreto del Rettore n. 317 del 4 agosto 2015 ('Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Macerata').

²² decreto del Rettore n. 254 del 7 maggio 2012.

²³ articolo 22-ter comma 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.



Art. 11

Durata

1. Gli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, hanno durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi; il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)²⁴.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati quale titolare di contratti di ricerca²⁵, di incarichi post-doc²⁶, di incarichi di ricerca²⁷ e di contratti da ricercatrice o ricercatore a tempo determinato²⁸, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca²⁹ e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi³⁰.
3. Ai fini del computo dei termini di cui al comma 1 e della durata complessiva di cui al comma 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente³¹.

Art. 12

Rinnovo dell'incarico

1. L'incarico di ricerca è rinnovabile per un periodo non inferiore a sei mesi, qualora la prosecuzione dell'attività di ricerca sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi previsti.
2. Il rinnovo dell'incarico è proposto dalla responsabile o dal responsabile della ricerca e approvato dal Consiglio del Dipartimento interessato, una volta accertata la necessaria copertura finanziaria.

²⁴ articolo 22-ter comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁵ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁶ articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁷ articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁸ articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁹ articolo 74 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

³⁰ articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³¹ articolo 22-ter commi 7 e 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



Art. 13

Rapporto di lavoro

1. La titolare o il titolare dell'incarico di ricerca svolge la propria attività con il coordinamento e la supervisione della responsabile o del responsabile della ricerca.
2. Ogni sei mesi, nell'ipotesi di incarico di durata annuale, ovvero ogni anno, nell'ipotesi di incarico di durata pluriennale, la titolare o il titolare dell'incarico presenta alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, volta a consentire la verifica del corretto espletamento dell'incarico.
3. La relazione di cui al comma precedente è sottoposta alla valutazione e al giudizio della responsabile o del responsabile della ricerca.
4. La mancata consegna della relazione o il giudizio negativo sui contenuti della stessa da parte della responsabile o del responsabile della ricerca può determinare la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 14 comma 4.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro della titolare o del titolare dell'incarico di ricerca ha luogo a seguito del verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) scadenza del termine finale del contratto;
 - b) recesso della titolare o del titolare dell'incarico;
 - c) ogni causa di risoluzione del contratto prevista dalla normativa nazionale vigente³² e dal presente regolamento.
2. La titolare o il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto, con preavviso scritto di almeno trenta giorni comunicato al Dipartimento di riferimento e alla responsabile o al responsabile della ricerca; in caso di mancato preavviso o di preavviso comunicato non osservando il termine di cui al periodo precedente l'Università, fatta salva la ricorrenza di giustificati motivi, trattiene o recupera l'importo corrispondente al trattamento economico relativo al periodo di preavviso non dato.
3. Con decreto della Rettrice o del Rettore, adottato su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, è disposta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
 - a) ingiustificato mancato inizio o ritardo nell'avvio dell'attività di ricerca;
 - b) ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca;
 - c) violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità di cui al successivo articolo 15;

³² articoli 1453 e seguenti c.c.



d) gravi e reiterate inadempienze, segnalate dalla responsabile o dal responsabile della ricerca;

e) violazione degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel Codice etico dell'Università.

4. Nel caso di giudizio negativo sulla relazione di cui all'articolo 13 commi 2, 3 e 4 il Consiglio del Dipartimento valuta la sussistenza dei presupposti per formulare la proposta di decadenza dall'incarico, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 15

Incompatibilità e incarichi ulteriori

1. L'incarico di ricerca è incompatibile con:

a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)³³;

b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca o di altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca³⁴;

c) la titolarità di altri incarichi di ricerca, di contratti di ricerca³⁵, di assegni di ricerca³⁶, di incarichi post-doc³⁷ e di contratti da ricercatore a tempo determinato^{38 39}.

2. La titolare o il titolare di incarico di ricerca può svolgere ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi e ulteriori attività, anche di natura libero-professionale, purché compatibili con la regolare e proficua esecuzione del contratto in essere con l'Università; a tal fine l'incarico da assumere o l'attività da svolgere è preventivamente comunicato dall'interessata o dall'interessato alla responsabile o al responsabile della ricerca, che vigila sul corretto espletamento dell'incarico di ricerca, anche ai fini dei precedenti articoli 13 commi 3 e 4 e 14 comma 4.

³³ articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁴ articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁵ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁶ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nel testo previgente alla sostituzione operata dall'articolo 14 comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.

³⁷ articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁸ articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁹ articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



Art. 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante alle titolari e ai titolari di incarico di ricerca è determinato dall'Università nel rispetto dell'importo minimo, stabilito ai sensi della normativa nazionale⁴⁰.
2. Nelle ipotesi di incarico finanziato con risorse interne dell'Università, il trattamento economico corrisposto alla titolare o al titolare dell'incarico è pari al trattamento economico minimo di cui al comma precedente; nelle ipotesi di incarico finanziato con risorse esterne può essere previsto un trattamento economico di importo superiore, in base alla disponibilità del finanziamento ricevuto e alla complessità dell'incarico da svolgere.
3. Il trattamento economico spettante alla titolare o al titolare dell'incarico è erogato in rate mensili di pari importo⁴¹.
4. Agli incarichi di ricerca oggetto del presente regolamento si applicano le pertinenti disposizioni della normativa nazionale in materia fiscale⁴², previdenziale⁴³, di astensione obbligatoria per maternità⁴⁴ e di congedo per malattia^{45 46}; nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi della vigente disciplina nazionale⁴⁷ è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione prevista per l'incarico di ricerca⁴⁸.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni della normativa nazionale in materia.

⁴⁰ articolo 22-ter comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; l'articolo 2 comma 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 592 del 6 agosto 2025 ha stabilito l'importo minimo in euro 22.500,00 annui, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

⁴¹ articolo 2 comma 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 592 del 6 agosto 2025.

⁴² articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

⁴³ articolo 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335.

⁴⁴ decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007.

⁴⁵ articolo 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

⁴⁶ articolo 22-ter comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁴⁷ articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007.

⁴⁸ articolo 22-ter comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.